



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 21-03-18

Oggetto:	IUC ANNO 2018 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE IMU ANNO 2018
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DOTT. STANGONI SANTE	P	VENTURA VALENTINA	P
CAPRIOTTI LUIGI	P	TROLI STEFANO	P
CORTELLESI ALESSANDRO	P	CECCHINI GIUSEPPE GAETANO	P
FANTUZI FABRIZIO	A	MARINI MAURILIO	P
IONNI ELISA	A	DI MARZI GIOVANNI	P
FELICIANI MAURIZIO	P	GIORGI AMBRA	P
ALLEVI NEVER	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. SSA FERRETTI SIMONA. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Illustra la proposta di Deliberazione il Dott. Pietro Fiscaletti, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, il quale riferisce che, anche in considerazione del blocco degli aumenti dei tributi comunali, le aliquote IUC e TASI rimangono invariate rispetto al 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- 1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- 2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- 3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;

Ricordato che:

- 1) l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- 2) l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- 3) l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 4) l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- 5) l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 20/05/2014 con la quale è stata approvato il Regolamento Comunale IUC;

Richiamata la propria deliberazione n. 16/2017 con la quale si determinavo le aliquote e le detrazioni IMU 2017 come di seguito riportato:

- **0,40** per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
- **0,76** per cento per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune;
- **0,86** per cento per le aree edificabili;

- **1,06** per cento per tutti gli altri immobili.
di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. ed in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti IMU – TARI – TASI;

Richiamato l'art. 1 comma 26 della Legge n.208/2015 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2016) in base al quale : *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*;

Richiamato inoltre l'art. 1 - commi da 10 a 17 e da 21 a 23 - della Legge n.208/2015 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2016) in base al quale l'IMU e la TASI per le abitazione principale sono abolite, rimanendo però dovute per le categorie catastali A1-A8-A9;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 09/02/2018 – GU 38 del 15/02/2018 – con il quale è stato prorogato al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli Enti Locali;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

Acquisito il parere di regolarità tecnica , reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 11 astenuto n. / espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare il periodo d'imposta 2018 le aliquote e detrazioni IMU come di seguito specificato, confermativo di quelle in vigore nel 2017:
 - **0,40** per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
 - **0,76** per cento per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune;
 - **0,86** per cento per le aree edificabili;
 - **1,06** per cento per tutti gli altri immobili.
- 3) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- 4) di dare atto che le aliquote sopra determinate verranno coordinate con quelle stabilite ai fini TASI per l'anno 2016 al fine di garantire il rispetto del precetto di cui al comma 677 – art. 1 – della Legge 147/2013 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e s.m.i., dal 1° gennaio 2018;
- 6) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, con voti favorevoli n. 11 astenuto n. / espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario
(Dott. Pietro Fiscaletti)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- ☐ immediatamente eseguibile.
- ☐ decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA